

N. Prop. 59877

N. 144

ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA DI CUI ALLA L.R. 27/2000. RINNOVO DELLA CONVENZIONE FRA COMUNE DI CARPI E COMUNE DI NOVI DI MODENA.

- - -

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente normativa di settore, che disciplina le attività istituzionali di competenza delle Amministrazioni comunali in materia di tutela e controllo della popolazione canina, nonché i rapporti fra Pubblica Amministrazione e organizzazioni di volontariato in caso di stipula di convenzioni nelle materie consentite dalla legge:

- Legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge Regionale 07.04.2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina";
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato";
- Legge Regionale 21.02.2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 02.09.1996 n. 37";
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 1997, n. 432 "Approvazione dello schema di convenzione tipo per i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/96. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 31.01.1995";

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.R. 27/200 i Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali e la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, debbono attuare, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi per la tutela e il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo;

- che ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27/2000 i Comuni, in forma singola o associata, debbono in particolare:

- a. gestire l'anagrafe canina;
- b. istituire i necessari servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti presenti sul territorio, secondo quanto specificato all'art. 13 della L.R. 27/2000;
- c. realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani e comunque garantirne la presenza ed il funzionamento sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della L.R. 27/2000;
- d. esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- e. promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della L.R. 27/2000;

- che per l'esercizio delle competenze di cui sopra, a mente dell'art. 14 comma 3 della L.R. 27/2000, i Comuni possono avvalersi, previa stipula di formale convenzione conformemente alla vigente normativa su volontariato e associazionismo, della

collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro;

Considerato:

- che i Comuni di Carpi e Novi di Modena, fin dall'anno 1989 (rif. DCC n. 1065 del 25.07.1989), hanno esercitato le competenze di cui sopra in forma associata, regolando i reciproci rapporti con apposite convenzioni;
- che la convenzione attualmente in essere, allegata al presente atto sotto la lettera "A", approvata dal Comune di Carpi con DCC 266/05 e dal Comune di Novi di Modena con DGC 132/05 e sottoscritta in data 27.12.2005, scade il 31.12.2010;
- che ai sensi dell'art. 3 della suddetta convenzione la stessa può essere rinnovata previo semplice consenso espresso dai Comuni con apposita deliberazione;
- che, come consentito dall'art. 14, comma 3 della L.R. 27/2000, per l'esercizio di parte delle competenze attribuite ai Comuni dalla L.R. 27/2000, le Amministrazioni comunali di Carpi e di Novi si sono avvalse della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, stipulando con una di esse, conformemente alle vigenti disposizioni in materia di volontariato e associazionismo, apposita convenzione in scadenza al 31.12.2010;

Concordato con il Comune di Carpi di proseguire in forma associata, l'esercizio delle competenze attribuite ai Comuni dalla L.R. 27/2000 in materia di tutela e controllo della popolazione canina in quanto ciò ha consentito un'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali, rinnovando a tale scopo, senza modifiche, la convenzione in essere fino al 31.12. 2020;

Ritenuto opportuno, per l'esercizio di parte delle suddette competenze, continuare ad avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione da associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione in conformità alle vigenti disposizioni in materia di volontariato e associazionismo e come consentito dall'art. 14 comma 3 della L.R. 27/2000;

Vista la delibera di Giunta del Comune di Carpi n. 215 del 22.12.2008, con la quale, conformemente alla Legge Regionale 21.02.2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato...", si definivano gli indirizzi per la selezione dell'associazione zoofila con cui attivare la collaborazione di cui sopra;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;

Visto la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espresso da Segretario Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- di rinnovare, fino al 31.12.2020, la convenzione che i Comuni di Carpi e di Novi di Modena hanno sottoscritto in data 27.12.2005 al fine di regolare i reciproci rapporti per l'esercizio in forma associata delle competenze attribuite ai Comuni dalla L.R. 27/2000 in materia di controllo e tutela della popolazione canina;

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARPI E NOVI DI MODENA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA. ANNI 2011/2020.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Carpi, in C.so A. Pio n. 91, sono intervenuti i Sigg.ri:

1. CAMPEDELLI ENRICO, nato a Carpi il 02/09/1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Carpi, in nome per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. TURCI LUISA, nata a _____, IL _____, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Novi di Modena, in nome per conto e nell'interesse del quale agisce;

PREMESSO

- che il Comune di Carpi e il Comune di Novi di Modena, nell'anno 1989 hanno istituito la gestione, in forma associata, dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina;
- che i suddetti comuni, dall'anno 1994, si sono dotati, mediante stipula di apposita convenzione, di criteri per la ripartizione degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di ricovero, cattura, custodia e cura cani randagi e/o vaganti;
- che le attività sopracitate sono state affidate negli anni, in seguito a specifici atti amministrativi, nel rispetto della Legge 11 agosto 1991 n. 266, nonché della L.R. 12/05 e della L.R. 27/2000, ad un'associazione di volontariato con finalità zoofile;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni inerenti la gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina consentirà di mantenere un buon livello dei servizi erogati, a fronte di una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali;
- che i Comuni di Carpi e Novi hanno espresso la volontà di proseguire la gestione in forma associata dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

Comune di Carpi: _____

Comune di Novi di Modena:

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18-8-2000, ha per oggetto la gestione in forma associata fra i Comuni di Carpi e Novi di Modena dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina presente sul territorio dei due comuni, ivi compresa la gestione del servizio di anagrafe canina.

I servizi di cui sopra, ai sensi della L.R. 27/2000 a cui si rimanda per il dettaglio, prevedono sinteticamente lo svolgimento delle seguenti attività:

- controllo sulla popolazione canina, compresa la cattura dei cani randagi o vaganti;
- realizzazione/risanamento delle strutture pubbliche di ricovero per cani;
- ricovero e custodia temporanea o permanente dei cani catturati nelle strutture predisposte allo scopo;
- promozione di attività formative/informative contro l'abbandono degli animali e per una corretta gestione delle nascite;
- gestione informatizzata dell'anagrafe canina.

Per la gestione dei suddetti servizi, ad esclusione del servizio di anagrafe canina informatizzato, come consentito dall'art. 14, comma 3 della L.R. 27/2000, le Amministrazioni firmatarie della presente convenzione, concordano sull'opportunità di avvalersi della collaborazione di un'associazione zoofila senza fini di lucro, con la quale stipulare apposita convenzione, previa selezione secondo le procedure previste dalla vigente normativa sul volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", L.R. 21.02.2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato". Abrogazione L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della *legge 11 agosto 1991, n. 266* –legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)

Art. 2 – Finalità e funzioni.

La gestione associata dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina ha la finalità di assolvere agli obblighi previsti dalla L.R. 27/2000, garantendo la qualità dei servizi erogati, nonché l'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali delle amministrazioni convenzionate.

Le funzioni connesse allo svolgimento dei servizi in oggetto sono attribuite al Settore Ambiente del Comune di Carpi che, tramite i suoi uffici e servizi curerà, per conto dei comuni convenzionati, le funzioni amministrative concernenti la predisposizione di tutti gli atti occorrenti per gestire i servizi in oggetto nell'ambito territoriale di riferimento.

In particolare il Settore Ambiente curerà:

- a) lo svolgimento, conformemente alla vigente normativa in materia di volontariato, dell'iter relativo alla scelta, tramite selezione, dell'associazione zoofila con cui attivare la collaborazione per la gestione dei servizi in oggetto: redazione dello schema di partecipazione alla selezione, pubblicazione dello schema di partecipazione medesimo, istruttoria per la selezione, predisposizione del verbale della stessa, redazione degli schemi di deliberazioni o determinazioni e di ogni altro

atto (pubblicazioni, notifiche, comunicazioni, ecc...) occorrenti allo svolgimento delle procedure suddette;

- b) la predisposizione e cura di tutti gli atti connessi alla gestione dei servizi, ivi compresa la stipula della convenzione con l'associazione selezionata, a firma del proprio dirigente;
- c) la gestione di tutti i rapporti con l'associazione zoofila selezionata per collaborare nell'espletamento dei servizi in oggetto, in modo da garantire qualità, economicità ed efficienza, dei servizi stessi, secondo quanto meglio precisato nella convenzione che sarà stipulata fra il Comune di Carpi e l'associazione selezionata;
- d) la partecipazione al "Comitato Provinciale di Coordinamento Popolazione canina e felina" istituito dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/2000;
- e) il costante e adeguato aggiornamento legislativo, rivolto anche agli addetti agli uffici coinvolti dei comuni convenzionati;
- f) il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei comuni convenzionati e interessati dalle procedure curate dal Settore Ambiente del Comune di Carpi;
- g) tutte le attività necessarie per la gestione informatizzata del servizio di anagrafe canina, per il quale non saranno attivate collaborazioni esterne, ma sarà reso disponibile personale assunto nei ruoli dell'Amministrazione Comunale di Carpi operante presso il Settore Ambiente. In particolare, per quest'ultimo servizio, il Comune di Carpi curerà anche le procedure necessarie per l'acquisto dei microchips per entrambi i Comuni, introitando il rimborso versato dai cittadini al momento dell'iscrizione dell'animale di proprietà.

L'organizzazione del servizio gestito in forma associata deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 – Durata.

La presente convenzione conserva validità fino al 31.12.2020.

La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai comuni aderenti con apposita deliberazione.

Art. 4 – Organizzazione del servizio.

Le funzioni di cui al precedente art. 2, relative ai servizi di tutela e controllo della popolazione canina, sono istruite, coordinate ed eseguite direttamente dal Settore Ambiente del Comune di Carpi, che opererà in nome e per conto anche del Comune di Novi a seguito della delega di funzioni conferita con la presente convenzione.

Il Comune di Novi dovrà comunque assicurare adeguata collaborazione, in particolare nel fornire gli elementi per l'istruttoria delle pratiche, nella conservazione e archiviazione dei documenti agli atti.

Art. 5 – Competenze e responsabilità.

La direzione delle funzioni connesse alla gestione dei servizi di tutela e controllo della popolazione canina, di cui alla presente convenzione, è affidata al Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Carpi.

Al Dirigente spetta l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti alla stipula della presente convenzione, ivi compresa la sottoscrizione degli atti relativi all'affidamento delle attività all'associazione zoofila che collaborerà nella gestione dei servizi in oggetto.

Per i procedimenti amministrativi curati dal Settore Ambiente del Comune di Carpi, ai fini della presente convenzione, il suddetto Dirigente, designa, quale responsabile del procedimento, la figura di istruttore direttivo dell'area amministrativa del settore.

Al responsabile del procedimento competono il coordinamento e la cura di tutti gli atti e adempimenti predisposti dal Settore Ambiente, avvalendosi anche della collaborazione di tecnici e funzionari addetti agli uffici interessati del Comune di Novi.

Il responsabile del procedimento, inoltre, è tenuto a coordinare la propria attività con i responsabili del Comune di Novi ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture del comune suddetto, utili per l'esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili o referenti del Comune di Novi, cointeressati ai procedimenti curati dal Settore Ambiente.

Le responsabilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per le parti non riservate dalla legge alla sua esclusiva competenza, possono essere affidate dal Dirigente al Responsabile del procedimento, come individuato ai precedenti commi 3, 4 e 5.

Art. 6 – Formazione e aggiornamento.

I comuni convenzionati perseguono, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

A tal fine il Settore Ambiente del Comune di Carpi, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento dei propri addetti preposti alle funzioni oggetto della presente convenzione, nonché, limitatamente alle materie di competenza, anche del personale del Comune di Novi che interviene nei procedimenti di cui al presente atto.

Art. 7 – Dotazioni tecnologiche.

Il Settore Ambiente del Comune di Carpi è fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento con il Comune di Novi, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

Art. 8 – Impegni dei comuni convenzionati.

Ciascuno dei comuni convenzionati si impegna ad adeguare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità

procedurale e trasparenza organizzativa alle caratteristiche funzionali dei servizi in oggetto, gestiti in forma associata.

I Comuni di Carpi e Novi si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi in oggetto.

Art. 9 – Rapporti finanziari e rendiconto di gestione.

La partecipazione finanziaria annua di ciascun comune alla gestione associata dei servizi in oggetto, ad esclusione del servizio “anagrafe canina”, è determinata sulla base delle percentuali di riparto indicate nel prospetto che segue, che saranno applicate al costo annuale del servizio.

Comune	% riparto
Carpi	83,0
Novi di Modena	17,0

Per il servizio anagrafe canina il Comune di Novi corrisponderà un rimborso forfettario al Comune di Carpi stabilito in € 1.500,00/anno per tutta la durata della convenzione.

Il costo complessivo dei servizi in oggetto, esclusa anagrafe canina, è di € 66.000,00 per il primo anno di vigenza della convenzione. La somma suddetta sarà soggetta a rideterminazione annuale per gli aggiornamenti commisurati all'indice ISTAT di incremento del costo della vita. Qualora, in corso di validità della presente convenzione si dovesse procedere ad un nuovo affidamento dei servizi in oggetto, i comuni convenzionati potranno concordare aggiornamenti del costo complessivo del servizio anche superiori all'aggiornamento ISTAT suddetto.

Le quote relative sono corrisposte dal Comune di Novi al Comune di Carpi in un'unica soluzione entro il 31 giugno di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza, devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio d'interesse legale.

Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate ad assicurare la gestione dei servizi in oggetto.

Per le eventuali spese in conto capitale sostenute per manutenzione, adeguamento, potenziamento della struttura adibita a ricovero cani, saranno applicate le stesse percentuali di riparto degli oneri indicate al comma 1. Le previsioni di spesa per gli interventi di cui sopra, saranno concordate fra le amministrazioni convenzionate, in fase di formazione del Piano Investimenti relativo a ciascun anno di validità della presente convenzione.

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e lo trasmette al

Comune di Novi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a fini conoscitivi e per l'eventuale rideterminazione delle quote annue previste al comma 3.

Art. 10 – Recesso unilaterale.

Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei comuni convenzionati non prima di 2 anni dalla stipula della presente convenzione, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione all'altro comune a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 11 – Recesso consensuale.

La convenzione può cessare, prima della naturale scadenza, anche nel caso in cui venga espressa da parte dei comuni convenzionati, con apposita deliberazione consiliare, la volontà consensuale di procedere alla sua recessione. Il recesso, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda alle norme che regolano i rapporti convenzionali fra pubbliche amministrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Carpi

Per il Comune di Novi di Modena
